

COMMISSIONE X

ATTIVITÀ PRODUTTIVE, COMMERCIO E TURISMO

72.

SEDUTA DI MERCOLEDÌ 13 FEBBRAIO 1991

PRESIDENZA DEL PRESIDENTE MICHELE VISCARDI

INDI

DEL VICEPRESIDENTE FILIPPO FIANDROTTI

INDICE

	PAG.		PAG.
Disegni e proposte di legge (Seguito della discussione e rinvio):		Disegno e proposta di legge (Seguito della discussione e approvazione):	
Senatori Berlinguer e Gianotti; Gianotti ed altri: Riforma dell'ENEA (<i>Approvati, in un testo unificato, dalla X Commissione permanente del Senato</i>) (5290)	3	Norme in materia di commercio su aree pubbliche (<i>Approvato dalla X Commissione del Senato</i>) (4930);	
Viscardi Michele, <i>Presidente</i>	3	Ravaglia ed altri: Nuove norme contro l'abusivismo commerciale (4647)	4
Proposte di legge (Seguito della discussione e rinvio):		Viscardi Michele, <i>Presidente</i>	4, 5, 6, 9, 10, 11, 13, 14, 15, 16
Senatori Cassola ed altri: Norme per l'informazione del consumatore (<i>Approvata dalla X Commissione permanente del Senato</i>) (4716);		Bianchini Giovanni (gruppo DC)	14
Ferrarini ed altri: Obbligo della dicitura in lingua italiana per le spiegazioni e le modalità d'uso dei prodotti stranieri commercializzati in Italia (2425)	3	Castagnetti Guglielmo, <i>Sottosegretario di Stato per l'industria, il commercio e l'artigianato</i>	5, 6, 9, 11, 13, 14, 16
Viscardi Michele, <i>Presidente</i>	3	Corsi Hubert (gruppo DC), <i>Relatore</i>	4, 5, 9, 10, 13, 15, 16
		Donazzon Renato (gruppo comunista-PDS)	5, 9
		Fiandrotti Filippo (gruppo PSI)	5, 9
		Martinat Ugo (gruppo MSI-destra nazionale)	14, 16

X LEGISLATURA — DECIMA COMMISSIONE — SEDUTA DEL 13 FEBBRAIO 1991

	PAG.		PAG.
Prandini Onelio (gruppo comunista-PDS) ..	9, 14	Proposte di legge (Seguito della discussione e rinvio):	
Righi Luciano (gruppo DC)	13, 15	Senatori Aliverti ed altri: Modifica dell'articolo 8 della legge 19 marzo 1980, n. 80, sulla disciplina delle vendite straordinarie e di liquidazione (<i>Approvata dalla X Commissione permanente del Senato</i>) (4929);	
Sanese Nicolamaria (gruppo DC)	15	Farace ed altri: Modifiche alla legge 19 marzo 1980, n. 80, recante disciplina delle vendite straordinarie e di liquidazione (3890);	
Votazione nominale:		Farace e Sangalli: Modifiche degli articoli 7 e 8 della legge 19 marzo 1980, n. 80, concernenti le vendite di fine stagione e le vendite promozionali (4938)	19
Viscardi Michele, <i>Presidente</i>	16	Viscardi Michele, <i>Presidente</i>	19, 20, 21
Disegno di legge (Seguito della discussione e rinvio):		Castagnetti Guglielmo, <i>Sottosegretario di Stato per l'industria, il commercio e l'artigianato</i>	20
Modifiche alla legge 30 gennaio 1968, n. 46, sulla disciplina dei titoli e dei marchi di identificazione dei metalli preziosi (<i>Approvato dalla X Commissione permanente del Senato</i>) (5221)	16	Sanese Nicolamaria (gruppo DC), <i>Relatore</i> ..	20, 21
Viscardi Michele, <i>Presidente</i>	16		
Bortolami Benito Mario (gruppo DC), <i>Relatore</i>	17	Proposta di legge (Discussione e rinvio):	
Castagnetti Guglielmo, <i>Sottosegretario di Stato per l'industria, il commercio e l'artigianato</i>	16	Aliverti ed altri: Disposizioni per il finanziamento di interventi in campo economico (<i>Approvata dalla X Commissione permanente del Senato</i>) (5378)	21
Proposta di legge (Discussione e rinvio):		Fiandrotti Filippo, <i>Presidente</i>	21, 22
Senatori Aliverti ed altri: Istituzione di elenchi di professionisti abilitati alla effettuazione di servizi di omologazione e di verifiche periodiche - a fini di sicurezza - di apparecchi, macchine, impianti ed attrezzature (<i>Approvata dalla X Commissione permanente del Senato</i>) (4715)	17	Castagnetti Guglielmo, <i>Sottosegretario di Stato per l'industria, il commercio e l'artigianato</i>	21
Viscardi Michele, <i>Presidente</i>	17, 19	Cellini Guglielmo (gruppo PSI)	22
Bortolami Benito Mario (gruppo DC), <i>Relatore</i>	18	Donazzon Renato (gruppo comunista-PDS) .	22
		Martinat Ugo (gruppo MSI-destra nazionale)	22
		Prandini Onelio (gruppo comunista-PDS)	22
		Sanese Nicolamaria (gruppo DC), <i>Relatore</i> ..	21, 22

La seduta inizia alle 17,45.

ROSANNA MINOZZI, *Segretario*, legge il processo verbale della seduta precedente. *(È approvato).*

Seguito della discussione dei disegni e delle proposte di legge senatori Berlinguer e Gianotti; Gianotti ed altri: Riforma dell'ENEA (Approvati, in un testo unificato, dalla X Commissione permanente del Senato) (5290).

PRESIDENTE. L'ordine del giorno reca il seguito della discussione dei disegni e delle proposte di legge senatori Berlinguer e Gianotti; Gianotti ed altri: « Riforma dell'ENEA », già approvati, in un testo unificato, dalla X Commissione permanente del Senato nella seduta pomeridiana del 14 novembre 1990.

Poiché le Commissioni competenti non hanno ancora espresso i prescritti pareri vincolanti, il seguito della discussione è rinviato ad altra seduta.

Seguito della discussione delle proposte di legge senatori Cassola ed altri: Norme per l'informazione del consumatore (Approvata dalla X Commissione permanente del Senato) (4716); Ferrarini ed altri: Obbligo della dicitura in lingua italiana per le spiegazioni e le modalità d'uso dei prodotti stranieri commercializzati in Italia (2425).

PRESIDENTE. L'ordine del giorno reca il seguito della discussione abbinata

delle proposte di legge di iniziativa dei senatori Cassola ed altri. « Norme per l'informazione del consumatore », già approvata dalla X Commissione permanente del Senato nella seduta antimeridiana del 28 marzo 1990; e dei deputati Ferrarini ed altri: « Obbligo della dicitura in lingua italiana per le spiegazioni e le modalità d'uso dei prodotti stranieri commercializzati in Italia ».

La Commissione affari costituzionali nella seduta del 7 febbraio 1991 ha espresso il seguente parere: « Parere favorevole con la seguente condizione: che all'articolo 1, comma 4 sia stabilito un termine per l'emanazione del decreto del ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato ivi previsto; e con la seguente osservazione: si sottolinea l'esigenza di dettare una disciplina specifica per le zone extradoganali ».

In ottemperanza alla condizione posta dal parere della Commissione affari costituzionali si dovrà modificare la proposta di legge n. 4716 scelta come testo base; vengono, quindi, meno le condizioni che avevano indotto la Commissione a respingere alcune proposte di modifica sollecitate dal relatore e da deputati di diversi gruppi. Propongo, pertanto, di rinviare il seguito della discussione del provvedimento, per dare modo ai gruppi ed al relatore di predisporre gli emendamenti che riterranno opportuno presentare, anche alla luce delle discussioni svolte nelle precedenti sedute.

Pertanto, se non vi sono obiezioni, rimane stabilito di rinviare il seguito della discussione ad altra seduta.

(Così rimane stabilito).

Seguito della discussione del disegno di legge: Norme in materia di commercio su aree pubbliche (Approvato dalla X Commissione permanente del Senato) (4930); e della proposta di legge Ravaglia ed altri: Nuove norme contro l'abusivismo commerciale (4647).

PRESIDENTE. L'ordine del giorno reca il seguito della discussione abbinata del disegno di legge: « Norme in materia di commercio su aree pubbliche », già approvato dalla X Commissione permanente del Senato nella seduta pomeridiana del 27 giugno 1990, e della proposta di legge d'iniziativa dei deputati Ravaglia ed altri: « Nuove norme contro l'abusivismo commerciale ».

Comunico che la Commissione affari costituzionali, nella seduta del 5 febbraio 1991, ha espresso il seguente parere sugli emendamenti al disegno di legge n. 4930, scelto come testo base, che la Commissione attività produttive le aveva trasmesso nella seduta del 23 gennaio 1991 per il parere di competenza:

« Parere favorevole con le seguenti condizioni: all'emendamento 2. 2 si sostituiscono le parole: " sulla base dei criteri programmatori, anche numerici, fissati dalle regioni stesse, nonché sulla base della legge 8 giugno 1990, n. 142 " con le seguenti: " nel rispetto dei criteri programmatori, anche numerici, fissati dalla regione stessa, nonché dei principi e delle attribuzioni degli enti locali di cui alla legge 8 giugno 1990, n. 142 "; agli emendamenti 2. 3 e 3. 1, si sostituiscono le parole: " sulla base " con le parole " nel rispetto " ».

HUBERT CORSI, *Relatore*. Sulla base del parere espresso dalla Commissione affari costituzionali, ho riformulato i miei emendamenti accogliendo le condizioni in esso espresse. Esprimo, al tempo stesso, parere favorevole sugli altri emendamenti presentati.

PRESIDENTE. Passiamo all'esame degli articoli del disegno di legge n. 4930, assunto come testo base nella seduta del 31 ottobre 1990.

Do lettura del primo articolo.

ART. 1.

(Definizioni).

1. Per commercio su aree pubbliche si intendono la vendita di merci al dettaglio e la somministrazione al pubblico di alimenti e bevande effettuate su aree pubbliche, comprese quelle del demanio marittimo, o su aree private delle quali il comune abbia la disponibilità, attrezzate o meno, scoperte o coperte.

2. Il commercio su aree pubbliche può essere svolto:

a) su aree date in concessione per un periodo di tempo pluriennale per essere utilizzate quotidianamente dagli stessi soggetti durante tutta la settimana;

b) su aree date in concessione per un periodo di tempo pluriennale per essere utilizzate solo in uno o più giorni della settimana indicati dall'interessato;

c) su aree date in concessione per un periodo di tempo limitato al giorno o ai giorni in cui siano assenti i soggetti di cui alle lettere a) e b);

d) su qualsiasi area, purché in forma itinerante.

3. Per mercati rionali si intendono le aree attrezzate destinate all'esercizio quotidiano del commercio di cui al comma 1.

Sono stati presentati i seguenti emendamenti:

All'articolo 1, comma 2, sopprimere la lettera c).

1. 1.

Il Relatore.

All'articolo 1, comma 2, dopo le parole Il commercio su aree pubbliche può

essere svolto... *aggiungere le seguenti* a posto fisso o assegnato a turno, come previsto all'articolo 1, punto 2, lettera *a*) della legge 19 maggio 1976, n. 398.

1. 2.

Salerno.

All'articolo 1, comma 2, dopo la lettera b) aggiungere la seguente:

b-bis su aree date in concessione ai battitori a rotazione, di cui alle lettere *a*) e *b*).

1. 3.

Salerno.

GUGLIELMO CASTAGNETTI, *Sottosegretario di Stato per l'industria, il commercio e l'artigianato*. Sono favorevole a tali emendamenti.

RENATO DONAZZON. Mi pare che l'approvazione dell'emendamento 1.1 comporti una contraddizione che, a mio avviso, sarebbe bene risolvere subito. Come si devono intendere, infatti, i successivi riferimenti alla lettera *c*)?

PRESIDENTE. Qualunque riferimento successivo alla lettera *c*) s'intenderà riferito alla nuova lettera *c*), che nel testo base era la lettera *d*).

HUBERT CORSI, *Relatore*. Più precisamente, alcuni riferimenti alla lettera *c*) rimarranno e saranno riferiti alla nuova lettera *c*). Sarà necessario, pertanto, operare un coordinamento formale con le disposizioni previste dagli altri articoli.

FILIPPO FIANDROTTI. Qual è la *ratio* per cui si chiede l'eliminazione della lettera *c*)?

HUBERT CORSI, *Relatore*. Il tipo di concessione prevista dalla lettera *c*) sarà assorbito dalla lettera *d*).

PRESIDENTE. Poiché gli emendamenti Salerno 1.2 ed 1.3 risultano assor-

biti, pongo in votazione l'emendamento del relatore 1.1, accettato dal Governo.
(È approvato).

Pongo in votazione l'articolo 1 con la modifica testé apportata.
(È approvato).

Do lettura dell'articolo 2:

ART. 2.

(Rilascio dell'autorizzazione per l'esercizio del commercio su aree pubbliche).

1. L'esercizio del commercio su aree pubbliche è subordinato all'iscrizione nel registro di cui alla legge 11 giugno 1971, n. 426, ed al possesso di apposita autorizzazione.

2. L'autorizzazione per esercitare l'attività di cui all'articolo 1, comma 2, lettera *a*) è efficace per il solo territorio del comune nel quale il richiedente intende esercitarla ed è rilasciata dal sindaco nei limiti della disponibilità delle aree previste a tal fine, negli strumenti urbanistici, per i mercati rionali o individuate dal consiglio comunale nei provvedimenti di istituzione di una fiera locale o mercato.

3. L'autorizzazione per esercitare l'attività di cui all'articolo 1, comma 2, lettere *b*) e *c*), è efficace per il solo territorio della regione cui appartiene il comune di residenza del richiedente ed è rilasciata dal presidente della giunta regionale nei limiti della disponibilità complessiva delle aree destinate nel territorio regionale all'esercizio dell'attività stessa, indicate dai comuni alla regione.

4. L'autorizzazione per esercitare l'attività di cui all'articolo 1, comma 2, lettera *d*), è efficace per il solo territorio della regione cui appartiene il comune di residenza del richiedente, abilita anche alla vendita al domicilio di consumatori ed è rilasciata dal presidente della giunta regionale, sentita la commissione di cui all'articolo 4, comma 2, in rapporto alle esigenze dei consumatori.

5. L'autorizzazione prevista dal presente articolo è rilasciata, con riferimento alle tabelle merceologiche stabilite per l'esercizio del commercio al dettaglio ai sensi dell'articolo 37, primo comma, della legge 11 giugno 1971, n. 426, e delle relative norme di esecuzione, a persone fisiche o a società di persone regolarmente costituite secondo le norme vigenti.

6. L'autorizzazione rilasciata per il commercio su aree pubbliche di prodotti alimentari abilita sia alla vendita che alla somministrazione degli stessi. Essa può essere rilasciata solo se sussistano i requisiti soggettivi richiesti per l'una e per l'altra attività.

7. Ai mercati o alle fiere locali che si svolgono a cadenza mensile, o con intervalli di più ampia durata, possono partecipare i titolari di autorizzazione al commercio su aree pubbliche di tutto il territorio nazionale, nei limiti delle disponibilità delle aree destinate a tale scopo dal comune e secondo i criteri stabiliti dal regolamento di esecuzione della presente legge.

Il relatore ha presentato i seguenti emendamenti:

All'articolo 2, sostituire il comma 1 con il seguente:

1. Il rilascio dell'autorizzazione per l'esercizio del commercio su aree pubbliche di cui all'articolo 1 è subordinato all'iscrizione nel registro degli esercenti il commercio previsto dalla legge 11 giugno 1971, n. 426.

2. 1.

Il Relatore.

All'articolo 2, sostituire il comma 3 con il seguente:

3. L'autorizzazione per esercitare l'attività di cui all'articolo 1, comma 2, lettera b), è efficace nell'ambito del territorio della regione ed è rilasciata dal presidente della giunta regionale, o da un

suo delegato, nel rispetto di criteri programmatori, anche numerici, fissati dalla regione stessa, nonché dei principi e delle attribuzioni degli enti locali di cui alla legge 8 giugno 1990, n. 142.

2. 2.

Il Relatore.

All'articolo 2, sostituire il comma 4 con il seguente:

4. L'autorizzazione per esercitare l'attività di cui all'articolo 1, comma 2, lettera d), è efficace nell'ambito del territorio della regione, abilita anche alla vendita a domicilio di consumatori ed è rilasciata dal presidente della giunta regionale, o da un suo delegato, sentita la commissione di cui all'articolo 4, comma 2, nel rispetto dei criteri di cui al comma 3.

2. 3.

Il relatore.

All'articolo 2, comma 7, sostituire le parole i titolari di autorizzazione al commercio su aree pubbliche di tutto il territorio nazionale, con le seguenti i titolari di autorizzazione al commercio su aree pubbliche di cui all'articolo 1 provenienti da tutto il territorio nazionale.

2. 4.

Il Relatore.

GUGLIELMO CASTAGNETTI, *Sottosegretario di Stato per l'industria, il commercio e l'artigianato*. Sono favorevole agli emendamenti del relatore.

PRESIDENTE. Pongo in votazione l'emendamento 2.1, del relatore accettato del Governo

(È approvato).

Pongo in votazione l'emendamento 2.2, del relatore accettato del Governo.

(È approvato).

Pongo in votazione l'emendamento 2.3, del relatore accettato dal Governo
(È approvato).

Pongo in votazione l'emendamento 2.4, accettato del Governo.
(È approvato).

Pongo in votazione l'articolo 2 con le modifiche testé apportate.
(È approvato).

Do lettura dell'articolo 3:

ART. 3.

(Condizioni per l'esercizio del commercio su aree pubbliche).

1. L'esercizio del commercio su aree pubbliche è subordinato al rispetto delle condizioni di tempo e di luogo stabilite dal comune nel cui territorio viene espletato.

2. Le condizioni di tempo sono le stesse che vengono stabilite ai sensi della legge 28 luglio 1971, n. 558, e dell'articolo 8 del decreto-legge 1° ottobre 1982, n. 697, convertito, con modificazioni, dalla legge 29 novembre 1982, n. 887, come sostituito dall'articolo 1 del decreto-legge 26 gennaio 1987, n. 9, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 marzo 1987, n. 121, per l'esercizio del commercio al dettaglio.

3. L'esercizio dell'attività di cui all'articolo 1, comma 2, lettera *d*), può essere oggetto di limitazioni e divieti per motivi di polizia stradale o di carattere igienico-sanitario o per altri motivi di pubblico interesse. In ogni comune debbono essere stabilite le zone in cui esso è vietato per i detti motivi. Sono fatti salvi i provvedimenti delle competenti autorità di pubblica sicurezza.

4. L'ampiezza complessiva delle aree destinate all'esercizio del commercio su aree pubbliche di cui all'articolo 1, comma 2, lettere *a*), *b*) e *c*), nonché i criteri di assegnazione dei posteggi, la loro superficie e i criteri di assegnazione delle aree riservate agli agricoltori che

esercitano la vendita dei loro prodotti, sono stabiliti dal consiglio comunale, tenuto conto delle eventuali prescrizioni degli strumenti urbanistici e sentita la commissione competente ai sensi dell'articolo 4, commi 1 e 2, entro un anno dalla data di entrata in vigore della presente legge e successivamente almeno ogni quadriennio. Tali aree sono stabilite sulla base delle caratteristiche economiche del territorio, della densità della rete distributiva e della presumibile capacità di domanda della popolazione residente e fluttuante, al fine di assicurare la migliore funzionalità e produttività del servizio da rendere al consumatore ed un adeguato equilibrio con le installazioni commerciali a posto fisso e le altre forme di distribuzione in uso.

5. Entro un anno dalla data di entrata in vigore della presente legge e successivamente almeno ogni quattro anni, la superficie delle aree di cui all'articolo 1, comma 2, lettera *b*), deve essere comunicata alla regione, con l'indicazione della parte riservata agli agricoltori, ai fini del rilascio dell'autorizzazione regionale di cui all'articolo 2, comma 3.

6. Le aree su cui si svolgono fiere, fiere-mercato o sagre devono essere preferibilmente assegnate ai titolari di concessioni di cui all'articolo 1, comma 2, lettera *c*).

7. La concessione del posteggio non può essere ceduta, a nessun titolo, se non con l'azienda commerciale.

8. La concessione del posteggio ha una durata di dieci anni e può essere rinnovata.

9. L'operatore decade dalla concessione del posteggio per il mancato rispetto delle norme sull'esercizio dell'attività disciplinata dalla presente legge o qualora il posteggio non venga utilizzato in ciascun anno solare per periodi di tempo complessivamente superiori a tre mesi, salvo il caso di assenza per malattia, gravidanza o servizio militare.

10. Il sindaco può revocare la concessione del posteggio per motivi di pubblico interesse, senza oneri per il comune. Qualora sia revocata la concessione del

posteggio di cui all'articolo 1, comma 2, lettera a), l'interessato ha diritto ad ottenere un altro posteggio nel territorio comunale.

11. Nessun operatore può utilizzare più di un posteggio contemporaneamente. L'operatore ha diritto a utilizzare il posteggio per tutti i prodotti oggetto della sua attività, fatto salvo il rispetto delle esigenze igienico-sanitarie.

12. L'istituzione il funzionamento, la soppressione, lo spostamento della data di svolgimento dei mercati o fiere locali e i canoni per la concessione del posteggio sono deliberati dal consiglio comunale in conformità agli indirizzi delle regioni, sentita la commissione competente ai sensi dell'articolo 4, commi 1 e 2.

13. Con decreto del ministro per i beni culturali e ambientali o nei regolamenti di polizia urbana sono individuate le aree aventi valore archeologico, storico, artistico e ambientale, in cui l'esercizio del commercio previsto dalla presente legge non è consentito o è consentito solo con particolari limitazioni. In tale ultimo caso l'esercizio del commercio è subordinato al preventivo nulla osta del Ministero per i beni culturali e ambientali che, per quanto attiene alla somministrazione di alimenti e bevande, può essere concesso solo per le installazioni mobili.

14. L'esercizio del commercio previsto dalla presente legge nelle aree demaniali marittime è subordinato anche alle disposizioni emanate dalle competenti autorità marittime ai sensi dell'articolo 68 del codice della navigazione approvato con regio decreto 30 marzo 1942, n. 327. L'esercizio medesimo, svolto su aree demaniali marittime secondo le modalità previste dall'articolo 1, comma 2, lettere a), b) e c), è soggetto, comunque, alle disposizioni in materia di concessioni previste dagli articoli 36 e seguenti del codice della navigazione e 5 e seguenti del regolamento per l'esecuzione del codice della navigazione (navigazione marittima), approvato con decreto del Presidente della Repubblica 15 febbraio 1952, n. 328.

15. Senza permesso del soggetto proprietario o gestore è vietato l'esercizio del commercio di cui alla presente legge negli aeroporti, nelle stazioni e nelle autostrade.

Sono stati presentati i seguenti emendamenti:

All'articolo 3, sostituire il comma 2 con il seguente:

2. I sindaci, nell'ambito della disciplina regionale e nel rispetto degli indirizzi espressi dal consiglio comunale, determinano l'orario di vendita dei mercati rionali e delle altre forme di commercio su aree pubbliche, ai sensi dell'articolo 36, comma 3, della legge 8 giugno 1990, n. 142.

3. 1.

Il Relatore.

All'articolo 3, comma 4, sostituire le parole riservate agli agricoltori che esercitano la vendita dei loro prodotti con le seguenti riservate sia agli agricoltori che esercitano la vendita dei loro prodotti che ai battitori che esercitano a turnazione.

3. 4.

Salerno.

All'articolo 3, comma 6, sostituire la parola concessioni con la seguente autorizzazioni.

3. 2.

Il Relatore.

All'articolo 3, comma 14, sostituire il primo periodo con il seguente: L'esercizio del commercio previsto dalla presente legge nelle aree demaniali marittime deve essere autorizzato anche dalle competenti autorità marittime, ai sensi dell'articolo 68 del codice della navigazione, approvato con regio decreto 30 marzo 1942, n. 327, secondo le modalità indicate dal regolamento di cui all'articolo 7, comma 2, della presente legge.

3. 3.

Il Relatore.

GUGLIELMO CASTAGNETTI, *Sottosegretario di Stato per l'industria, il commercio e l'artigianato*. Sono favorevole agli emendamenti.

PRESIDENTE. Pongo in votazione l'emendamento 3.1 del relatore, accettato dal Governo.

(È approvato).

L'emendamento Salerno 3.4 può considerarsi assorbito.

Passiamo all'emendamento 3.2.

RENATO DONAZZON. L'emendamento 3.2 propone di sostituire la parola « concessioni » con la parola « autorizzazioni ». Il riferimento, tuttavia, è sempre all'articolo 1, lettera *d*) quindi, trattandosi di fiere e mercati non possono essere contemplate da tale punto. La forma itinerante non può assolutamente risolvere i problemi relativi alle fiere; occorre trovare una formula tecnica adeguata.

HUBERT CORSI, *Relatore*. Attraverso questa indicazione consentiamo anche a coloro che operano in forma itinerante...

RENATO DONAZZON. In questa forma non va bene!

PRESIDENTE. Nel comma 6 dell'articolo 3 è scritto: « Le aree su cui si svolgono fiere, fiere-mercato o sagre devono essere preferibilmente assegnate ai titolari di concessioni di cui all'articolo 1, comma 2, lettera *c*) ». Quando si parla di fiere e mercati non si deve pensare alla fiera campionaria di Milano, ma alle fiere di cui parla l'articolo 117 della Costituzione.

HUBERT CORSI, *Relatore*. L'equivoco nasce dal fatto che in questo comma si fa riferimento a titolari di concessioni, mentre — altrove siamo già intervenuti con un apposito emendamento — il termine usato nel provvedimento è sempre « autorizzazioni ». La concessione del comune è relativa al posteggio, mentre in questo

caso ci riferiamo ai titolari di una licenza di commercio, che è un'autorizzazione. Siamo di fronte, quindi, ad un provvedimento di concessione per il quale il titolare di autorizzazione avrà la preferenza, altrimenti potrà operare solo in forma itinerante.

ONELIO PRANDINI. Il comma 2 dell'articolo 1 della legge al nostro esame, che definisce le caratteristiche dell'ambulante, recita:

« Il commercio su aree pubbliche può essere svolto:

a) su aree date in concessione per un periodo di tempo pluriennale per essere utilizzate quotidianamente dagli stessi soggetti per tutta la settimana;

b) su aree date in concessione per un periodo di tempo pluriennale per essere utilizzate solo in uno o più giorni della settimana indicati dall'interessato;

c) su qualsiasi area, purché in forma itinerante ».

È giusto che la preferenza di cui parla il comma 3 dell'articolo 6 sia riferita al venditore in forma itinerante: trattandosi di aree normalmente destinate alle fiere, alle fiere-mercato ed alle sagre, nei periodi in cui non sono occupate è logico che vengano assegnate preferibilmente agli ambulanti, anche per consentire a questi soggetti la possibilità fisica di esercitare la loro attività. Per questo non è necessaria una concessione, ma un'autorizzazione che dovrà essere chiesta di volta in volta.

PRESIDENTE. Il relatore potrebbe riformulare il suo emendamento 3.2 non limitandosi a sostituire il termine « concessione » con autorizzazione », ma precisando meglio il riferimento, per esempio dicendo « l'autorizzazione di cui all'articolo 2, comma 4 ».

FILIPPO FIANDROTTI. Sono d'accordo, ma il riferimento al comma 4 dell'articolo

2 rappresenta una traslazione indiretta, poiché non si dice chiaramente chi siano i fantasmagorici soggetti di cui si parla.

HUBERT CORSI, *Relatore*. Riformulo il mio emendamento 3.2 nel seguente modo:

All'articolo 3, comma 6, sostituire la parola concessioni con le seguenti autorizzazioni di cui all'articolo 2, comma 4.

PRESIDENTE. Pongo in votazione l'emendamento 3.2 del relatore nella nuova formulazione.

(È approvato).

Pongo in votazione l'emendamento del relatore 3.3.

(È approvato).

Pongo in votazione l'articolo 3 con le modifiche testé apportate.

(È approvato).

Passiamo all'articolo 4 che, non essendo stati presentati emendamenti, porrò in votazione direttamente dopo averne dato lettura:

ART. 4.

(Commissioni comunali e regionali).

1. Presso ogni comune con popolazione residente non inferiore a 10.000 abitanti è istituita una commissione composta di esperti dei problemi della distribuzione e di rappresentanti delle organizzazioni del commercio, della cooperazione e dei coltivatori agricoli produttori diretti maggiormente rappresentative a livello provinciale; la commissione è nominata dal sindaco.

2. Per i comuni con popolazione residente inferiore a 10.000 abitanti è istituita un'unica commissione per ciascuna provincia; la commissione è nominata dal presidente della giunta regionale.

3. Presso ogni regione è istituita una commissione composta di esperti dei problemi della distribuzione e di rappresentanti delle organizzazioni del commercio

e della cooperazione maggiormente rappresentative a livello nazionale; la commissione è nominata dal presidente della giunta regionale.

4. Il numero dei membri delle commissioni di cui ai commi 1, 2 e 3, i criteri per la scelta di essi, la presidenza ed il funzionamento delle commissioni stesse sono stabiliti dal regolamento di esecuzione della presente legge, ove a ciò non provvedano gli statuti di cui alla legge 8 giugno 1990, n. 142. Della commissione dei comuni capoluoghi di provincia o con popolazione residente non inferiore a 50.000 abitanti, della commissione unica provinciale e della commissione regionale fa parte di diritto il direttore dell'ufficio provinciale dell'industria, del commercio e dell'artigianato (UPICA) o altro funzionario dello stesso ufficio da lui delegato.

(È approvato).

Passiamo all'articolo 5 che, non essendo stati presentati emendamenti, porrò in votazione dopo averne dato lettura:

ART. 5.

(Revoca dell'autorizzazione all'esercizio del commercio su aree pubbliche).

1. L'autorizzazione all'esercizio del commercio su aree pubbliche è revocata qualora il titolare non inizi l'attività entro sei mesi dalla data in cui ha avuto comunicazione dell'avvenuto rilascio.

2. L'autorizzazione è altresì revocata:

a) nel caso di decadenza dalla concessione del posteggio per il mancato rispetto delle norme sull'esercizio dell'attività;

b) nel caso di decadenza dalla concessione del posteggio per la mancata utilizzazione per il periodo di cui all'articolo 3, comma 9.

(È approvato).

Do lettura dell'articolo successivo:

ART. 6.

(Sanzioni).

1. È punito con la sanzione amministrativa del pagamento di una somma da lire 500.000 a lire 5.000.000 e con la confisca delle attrezzature e della merce:

a) chiunque esercita il commercio su aree pubbliche senza la prescritta autorizzazione o fuori dal territorio previsto dall'autorizzazione stessa o nelle zone o aree in cui sia vietato o senza il permesso di cui all'articolo 3, comma 15;

b) chiunque viola le limitazioni e i divieti stabiliti per l'esercizio del commercio su aree pubbliche per motivi di polizia stradale o di carattere igienico-sanitario o per altri motivi di pubblico interesse.

2. Chiunque esercita il commercio su aree pubbliche con l'esposizione e la vendita di prodotti non compresi nell'autorizzazione è punito con la sanzione amministrativa prevista dal comma 1 e con la confisca di tali prodotti.

3. Chiunque non rispetta le prescrizioni di tempo stabilite per l'esercizio del commercio su aree pubbliche è punito con la sanzione amministrativa del pagamento di una somma da lire 100.000 a lire 600.000.

4. Per le violazioni di cui ai commi 1, 2 e 3, l'autorità competente a ricevere il rapporto di cui all'articolo 17 della legge 24 novembre 1981, n. 689, è l'UPICA competente per territorio. Il medesimo ufficio comunica all'autorità che ha rilasciato l'autorizzazione i casi di particolare gravità e di recidiva ai fini dell'adozione dei conseguenti provvedimenti, rispettivamente, di sospensione dell'autorizzazione, per un massimo di sessanta giorni, e di revoca della stessa.

È stato presentato il seguente emendamento:

All'articolo 6, sostituire il comma 1 con i seguenti:

1. È punito con la sanzione amministrativa del pagamento di una somma da lire 500.000 a lire 5.000.000 e con la confisca delle attrezzature e della merce chiunque eserciti il commercio su aree pubbliche senza la prescritta autorizzazione o fuori dal territorio previsto dall'autorizzazione stessa, nonché senza l'autorizzazione o il permesso di cui all'articolo 3, commi 14 e 15.

1-bis. È punito con la sanzione amministrativa del pagamento di una somma da lire 300.000 a lire 3.000.000 chiunque violi le limitazioni ed i divieti stabiliti per l'esercizio del commercio su aree pubbliche per motivi di polizia stradale o di carattere igienico-sanitario o per altri motivi di pubblico interesse.

6. 1.

Il Relatore.

GUGLIELMO CASTAGNETTI, *Sottosegretario di Stato per l'industria, il commercio e l'artigianato*. Sono favorevole all'emendamento 6.1.

PRESIDENTE. Pongo in votazione l'emendamento 6.1 del relatore, accettato dal Governo.

(È approvato).

Pongo in votazione l'articolo 6 con la modifica testé apportata.

(È approvato).

Do lettura dell'articolo successivo:

ART. 7.

(Norme finali).

1. I soggetti che esercitano il commercio su aree pubbliche sono sottoposti alle stesse norme che riguardano gli altri commercianti al dettaglio, di cui alla legge 11 giugno 1971, n. 426, e al relativo regolamento di esecuzione, purché esse non contrastino con specifiche disposizioni della presente legge.

2. Il ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato emana il regolamento di esecuzione della presente

legge entro sei mesi dalla data di entrata in vigore della medesima, sentito il parere delle organizzazioni nazionali di categoria e di quelle a carattere generale dei commercianti, dell'Associazione nazionale dei comuni italiani (ANCI) e delle regioni. Il regolamento può prevedere, per le infrazioni alle sue norme, sanzioni amministrative del pagamento di una somma da lire 200.000 a lire 600.000.

3. I soggetti che alla data di entrata in vigore della presente legge siano titolari dell'autorizzazione prevista dalla legge 19 maggio 1976, n. 398, hanno diritto a continuare l'attività commerciale nei posteggi indicati nell'autorizzazione stessa, oltre che in forma itinerante, secondo le modalità previste dal regolamento di esecuzione della presente legge.

4. Le fiere locali o mercati che alla data di entrata in vigore della presente legge si svolgono nei giorni domenicali e festivi possono continuare a svolgersi negli stessi giorni. Resta salva la facoltà degli operatori al dettaglio diversi dai commercianti su aree pubbliche di tenere aperti i propri esercizi in tali giorni secondo le modalità previste dal regolamento di esecuzione della presente legge.

5. La presente legge non si applica ai coltivatori diretti, ai mezzadri e ai coloni i quali esercitano sulle aree di cui all'articolo 1, comma 1, la vendita dei propri prodotti ai sensi della legge 9 febbraio 1963 n. 59 della legge 14 giugno 1964, n. 477 e della legge 26 luglio 1965, n. 976 salvo che per le disposizioni relative alla concessione dei posteggi ed alle soste per l'esercizio dell'attività in forma itinerante.

6. La presente legge non si applica a coloro che esercitano esclusivamente la vendita a domicilio ai sensi dell'articolo 36 della legge 11 giugno 1971, n. 426.

7. Sono abrogate la legge 19 maggio 1976, n. 398, le disposizioni contenute nell'articolo 2 della legge 28 luglio 1971, n. 558 e nell'articolo 3 della legge 11 giugno 1971, n. 426, nonché tutte le disposizioni che limitano o vietano il commercio su aree pubbliche di determinati prodotti per motivi diversi da quelli di ordine igienico, sanitario e fitosanita-

rio. Resta salvo il divieto di vendere bevande alcoliche di qualsiasi gradazione diverse da quelle poste in vendita in recipienti chiusi nei limiti e con le modalità di cui all'articolo 176, comma primo, del regolamento per l'esecuzione del testo unico delle leggi di pubblica sicurezza, approvato con regio decreto 6 maggio 1940, n. 635, come modificato dall'articolo 7 della legge 11 maggio 1981, n. 213. Resta salvo altresì il divieto di vendere o esporre armi, esplosivi o oggetti preziosi.

8. Sono fatte salve le potestà legislative e le funzioni amministrative attribuite in materia di commercio alle regioni a statuto speciale ed alle province autonome di Trento e di Bolzano, nonché le competenze regionali in materia di fiere e mercati.

Sono stati presentati i seguenti emendamenti:

All'articolo 7, comma 2, dopo le parole il ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato aggiungere le seguenti di concerto con il ministro della sanità, per gli aspetti igienico-sanitari.

7. 5.

Il Governo.

All'articolo 7, comma 3 aggiungere le parole Fino all'emanazione di tale regolamento continuano ad applicarsi le disposizioni in vigore alla data di pubblicazione della presente legge.

7. 1.

Il Relatore.

All'articolo 7, dopo il comma 3 aggiungere il seguente:

3-bis. I soggetti che alla data di entrata in vigore della presente legge siano iscritti nella sezione speciali del registro degli esercenti il commercio, di cui all'articolo 3 della legge 11 giugno 1971, n. 426, hanno diritto all'iscrizione,

per le medesime attività e le medesime tabelle e categorie merceologiche, nel registro di cui all'articolo 1 della medesima legge 11 giugno 1971, n. 426, previa presentazione di apposita domanda alla camera di commercio, industria, artigianato e agricoltura competente per territorio entro due anni dalla data di entrata in vigore della presente legge.

7. 2.

Il Relatore.

All'articolo 7, comma 4, aggiungere le parole Fino all'emanazione di tale regolamento continuano ad applicarsi le disposizioni in vigore alla data di pubblicazione della presente legge.

7. 3.

Il Relatore.

HUBER CORSI, *Relatore*. Sono favorevole all'emendamento 7.5 del Governo.

GUGLIELMO CASTAGNETTI, *Sottosegretario di Stato per l'industria, il commercio e l'artigianato*. Sono favorevole agli emendamenti del relatore.

PRESIDENTE. Pongo in votazione l'emendamento 7.5 del Governo, accettato dal relatore.

(È approvato).

Pongo in votazione l'emendamento 7.1 del relatore, accettato dal Governo.

(È approvato).

Pongo in votazione l'emendamento 7.2 del relatore, accettato dal Governo.

(È approvato).

Pongo in votazione l'emendamento 7.3 del relatore, accettato dal Governo.

(È approvato).

Pongo in votazione l'articolo 7 con le modifiche testé apportate.

(È approvato).

LUCIANO RIGHI. Desidero sollevare una questione. La legge 4 luglio 1967, n. 580, disciplina la materia del commercio dei generi alimentari, con particolare riferimento ai farinacei ed al pane; vorrei proporre che laddove all'articolo 7, comma 7, si fa salva la vendita delle bevande alcoliche, fosse anche inserito il divieto di cui all'articolo 26 della legge n. 580, che proibisce la vendita del pane in forma ambulante e nei pubblici mercati, obbligando ad effettuarne il trasporto, dal luogo di lavorazione all'esercizio di vendita, a pubblici esercizi o a comunità, in recipienti particolari. Le norme cui mi riferisco sono previste anche dalla legge del 31 luglio 1956, n. 1002 e vorrei fossero prese in considerazione perché il Governo aveva dichiarato in proposito che tali cautele, nel contesto generale della legge erano comunque garantite. Non si tratta di una preoccupazione solo mia. L'articolo 26 che ho citato non fa solo riferimento a cautele in merito al problema igienico-sanitario ma vieta anche la vendita del pane in forma ambulante.

PRESIDENTE. Il riferimento dell'articolo 7 è teso a non vietare il commercio su aree pubbliche per motivi diversi da quelli igienici, sanitari e fitosanitari. Pertanto, la preoccupazione dell'onorevole Righi risulterebbe infondata, stante l'impossibilità di praticare il commercio ambulante del pane.

LUCIANO RIGHI. Volevo solo una conferma dell'assoluta esclusione di tale possibilità.

GUGLIELMO CASTAGNETTI, *Sottosegretario di Stato per l'industria, il commercio e l'artigianato*. Al contrario. Lo scopo della legge è quello di consentire il commercio, fatte salve le garanzie igienico-sanitarie. La posizione del Governo è antitetica a quella espressa dall'onorevole Righi. Se ci sono ragioni igienico-sanitarie, gli impedimenti rimangono, altrimenti, no perché proprio questo è lo scopo della legge.

PRESIDENTE. Non potendosi trattare di un'abrogazione innominata della legge, sopravvivono le norme previste dalla legge n. 580, che fa espresso riferimento alla tutela delle condizioni igienico sanitarie.

GUGLIELMO CASTAGNETTI, *Sottosegretario di Stato per l'industria, il commercio e l'artigianato*. La legge n. 580 introduceva un divieto surretizio, ma lo scopo era un altro. Prendiamo comunque atto che l'obiettivo è igienico-sanitario.

PRESIDENTE. Prima di passare alla votazione finale, l'onorevole Righi potrebbe forse presentare un ordine del giorno che chiarisca l'interpretazione che la Commissione intende attribuire a questa norma, altrimenti la discussione svolta rischia di non avere rilievo.

Ugo MARTINAT. Ci troviamo di fronte ad un punto assai delicato, un ordine del giorno può rappresentare una soluzione, tuttavia le dichiarazioni del Governo non solo sono antitetiche rispetto a quelle dell'onorevole Righi, ma credo abbiano suscitato perplessità in molti commissari. Suggerisco, pertanto, una breve sospensione della seduta per valutare meglio queste dichiarazioni e per consentire anche consultazioni all'interno dei gruppi al fine di evitare che venga approvato un provvedimento a cui il Governo attribuisce una valenza diversa da quella del Parlamento.

GUGLIELMO CASTAGNETTI, *Sottosegretario di Stato per l'industria, il commercio e l'artigianato*. La posizione del Governo, onorevole Martinat, è espressa in modo esplicito nella relazione illustrativa che accompagna il disegno di legge presentato al Senato; l'esecutivo ritiene che il commercio ambulante sia da considerare con pari dignità rispetto alle altre forme di commercio, gli attribuisce lo stesso valore e la stessa efficacia nella distribuzione, stabilendo come unico limite al suo svolgimento ragioni di carattere igienico-sanitario.

Qualcuno ha assunto posizioni più estreme, nel senso di ritenere, per esempio, il commercio del pane comunque inibito; nell'opinione del Governo, invece, fatte salve le garanzie igienico-sanitarie, il commercio del pane dev'essere consentito. Il Parlamento può non condividere questa filosofia, ma non deve sorprendersi di questo atteggiamento del Governo perché — ripeto — è quello assunto fin dall'inizio.

PRESIDENTE. Il provvedimento al nostro esame è difforme da quello cui si riferisce la relazione di cui parla il sottosegretario Castagnetti, poiché ci troviamo di fronte ad una riscrittura delle norme relative a questo problema. In tal senso, indipendentemente dalla iniziale volontà governativa, stiamo discutendo di un testo diverso ed intendiamo chiarire l'interpretazione che il legislatore intende attribuire alla generica abrogazione di tutte le disposizioni che limitano o vietano il commercio su aree pubbliche di determinati prodotti per motivi diversi da quelli di ordine igienico-sanitario e fitosanitario.

GIOVANNI BIANCHINI. Vorrei chiedere a noi stessi ed al Governo come si concilia la libertà di trasporto e di commercializzazione del pane con le leggi relative alla capacità produttiva dei forni, strettamente vincolata dal rapporto tra produzione potenziale e consumatori stabili sul territorio. Nel momento in cui, forse giustamente, si ipotizza una liberalizzazione del commercio del pane (che del resto già avviene nei supermercati che lo vendono confezionato nel *cellophane*), si supera il rapporto stabilito dalla legge. Adesso vogliamo introdurre anche questa nuova possibilità; mi pare emerga la necessità di riesaminare le leggi che regolano le autorizzazioni ai fornai, per evitare che mentre da una parte poniamo limiti formali dall'altra miriamo a liberalizzare il mercato.

ONELIO PRANDINI. Se l'onorevole Righi intende presentare un ordine del giorno volto a chiarire ulteriormente la

salvaguardia degli aspetti igienico-sanitari, il nostro gruppo non avrà nulla in contrario; se, invece, in qualche modo intendesse introdurre limitazioni di altra natura al commercio del pane, non saremmo assolutamente d'accordo. Lo spirito in cui si muove la legge è quello di tener conto dell'evoluzione che ha subito l'attività dell'ambulante, che oggi dispone di punti vendita attrezzati in modo impensabile fino a pochi anni fa.

Per quanto riguarda la vendita del pane, la legge al nostro esame conferma in larga misura il tipo di ambulante che attraverso le concessioni svolge la sua attività in posti fissi; si tratta, quindi, di punti vendita obiettivamente in grado di essere presi in considerazione nello stabilire il rapporto tra produzione, vendita e consumatori residenti nell'area.

In conclusione, siamo favorevoli all'attuale formulazione del comma 7 dell'articolo 7; se si ritiene necessaria una breve pausa per approfondire la questione siamo disponibili, ma non siamo favorevoli ad un ulteriore rinvio dell'approvazione finale del provvedimento.

PRESIDENTE. L'onorevole Martinat ha chiesto una sospensione della seduta.

UGO MARTINAT. La ritengo necessaria per consentire la formulazione di un ordine del giorno al quale il gruppo del Movimento sociale-destra nazionale è favorevole.

HUBERT CORSI, Relatore. Come ha ricordato l'onorevole Righi ci siamo già soffermati su questo argomento in sede referente. Anche in quella occasione era emersa la considerazione che il divieto della vendita del pane risultava esplicitato dalle leggi n. 1200 e n. 580. Guarda caso, tale norma è sempre accompagnata da una serie di indicazioni igienico-sanitarie. La norma che vieta la vendita del pane ha una sua motivazione legata a problemi di carattere igienico-sanitario e per tale motivo abbiamo recepito il suggerimento del Governo in merito al fatto che il regolamento di applicazione della

legge venga elaborato anche di concerto con il Ministero della sanità. Si tratta di un rafforzamento che non concerne solo il pane. Sotto tale profilo non dovrebbero sussistere elementi di preoccupazione o dubbio perché gli aspetti igienico sanitari sono contenuti in leggi precedenti; non ho mai avuto alcun dubbio sul fatto che la norma contenuta nell'articolo 7 implicasse l'abrogazione delle disposizioni cui è stato fatto riferimento.

NICOLAMARIA SENESE. Ritengo che la questione sia più semplice di quanto non appaia. Il sottosegretario Castagnetti ha ben spiegato la scelta compiuta dal Governo. È vero che si liberalizza la vendita dei prodotti, ma tale facoltà è sottoposta al pieno rispetto delle norme igieniche, sanitarie e fitosanitarie. In base alla legge n. 580 (di cui, come ha già ricordato l'onorevole Bianchini, è necessario un aggiornamento), il pane sfuso non può essere venduto se non in posti fissi per ragioni igienico sanitarie; ciò comporta che un ambulante può vendere pane solo se incelofanato. Sono queste le norme attuali alle quali possiamo dare una valenza positiva o negativa, senza, tuttavia modificarne la sostanza. Accettando l'interpretazione del Governo alcuni ambulanti potrebbero vendere pane anche se non incelofanato; ciò già avviene, del resto, nei supermercati. Vorrei tranquillizzare, pertanto, l'onorevole Righi e credo che la strada da percorrere possano essere due: predisporre un emendamento che preveda di far salvo il divieto espresso dall'articolo 26 della legge n. 580 oppure stabilire, sempre attraverso un emendamento, che è vietata la vendita del pane in forma ambulante e nei pubblici mercati, con l'eccezione di quelli coperti.

LUCIANO RIGHI. A seguito dei chiarimenti forniti dal relatore e dal presidente — rispetto ai quali non capisco il diniego del Governo — e constatando che resta salvo il divieto di cui all'articolo 26 della legge n. 580, rinuncio a presentare un emendamento specifico. La discussione ha

dimostrato la volontà di salvaguardare l'aspetto igienico sanitario, comunque garantito anche da questa legge. Chiedo solo una precisazione, puntualmente recepita dal relatore. Mi riservo, eventualmente, la possibilità di predisporre un ordine del giorno in proposito.

GUGLIELMO CASTAGNETTI, *Sottosegretario di Stato per l'industria, il commercio e l'artigianato*. Dalle parole dell'onorevole Righi sembrerebbe che il Governo non voglia la salvaguardia delle norme igienico sanitarie. Il governo recepisce invece la cautela raccomandata dall'onorevole Righi e da altri intervenuti nel dibattito e sostiene con vigore la salvaguardia di tale norme.

HUBERT CORSI, *Relatore*. Ritengo che la proposta di modificazione preannunciata dall'onorevole Righi risulti ridondante in quanto corrispondente al contenuto proprio del comma 7 dell'articolo 7. Le norme relative al divieto di vendita del pane contenute nella legge n. 1002 del 1956 e nella legge n. 580 del 1967 sono sempre collegate a ragioni di carattere igienico-sanitario.

Ugo MARTINAT. Mi associo alle dichiarazioni dell'onorevole Righi.

PRESIDENTE. Pongo in votazione l'articolo 7, con le modifiche testé apportate.

(È approvato).

Il provvedimento sarà immediatamente votato per appello nominale.

Votazione nominale.

PRESIDENTE. Indico la votazione nominale sul disegno di legge esaminato nella seduta odierna.

(Segue la votazione).

Dichiaro chiusa la votazione.

Comunico il risultato della votazione:

Disegno di legge: « Norme in materia di commercio su aree pubbliche » (*Approvato dalla X Commissione permanente del Senato*) (4930):

Presenti e votanti	26
Maggioranza	14
Hanno votato sì	26
Hanno votato no	0

(La Commissione approva).

Risulta pertanto assorbita la proposta di legge n. 4647.

Hanno votato sì:

Bianchini, Bortolami, Breda, Capacci, Castagnetti, Cavagna, Cellini, Corsi, Donazzon, Farace, Fiandrotti, Francese, Grassi, Manfredini, Martinat, Minozzi, Napoli, Orsenigo, Prandini, Righi, Roich, Sanese, Serra, Strada, Viscardi e Zavettieri.

Seguito della discussione del disegno di legge: Modifiche alla legge 30 gennaio 1968, n. 46, sulla disciplina dei titoli e dei marchi di identificazione dei metalli preziosi (5221).

PRESIDENTE. L'ordine del giorno reca il seguito della discussione del disegno di legge: « Modifiche alla legge 30 gennaio 1968, n. 46, sulla disciplina dei titoli e dei marchi di identificazione dei metalli preziosi », già approvato dalla X Commissione permanente del Senato nella seduta dell'8 novembre 1990.

Ricordo ai colleghi che nella seduta del 6 febbraio 1991, il relatore aveva posto talune questioni, una delle quali relativa ad un disegno di legge sulla stessa materia all'esame presso l'altro ramo del Parlamento, in merito alle quali il Governo si era riservato di fornire una risposta. Do la parola al sottosegretario Castagnetti.

GUGLIELMO CASTAGNETTI, *Sottosegretario di Stato per l'industria, il commercio e l'artigianato*. Faccio presente che integrare il disegno di legge n. 5221 con il

disegno di legge n. 1941 all'esame del Senato significherebbe cambiare buona parte dell'impostazione del settore della vigilanza e delle sanzioni della legge n. 46 del 1968 e del relativo regolamento di applicazione sulla disciplina dei titoli e dei marchi dei metalli preziosi. In particolare, conferire la qualifica di ufficiale di polizia giudiziaria al personale delle camere di commercio introdurrebbe nella normativa nazionale una novità senza precedenti, dando a impiegati di enti di diritto pubblico una qualifica propria del personale statale.

Il disegno di legge n. 5221, attribuendo ai laboratori delle camere di commercio, appositamente riconosciuti, la possibilità di rilasciare le certificazioni del titolo dei prodotti saggiati, con validità equipollente a quelle lasciate dai laboratori degli uffici provinciali metrici e del saggio dei metalli preziosi, aggiunge già operatività ai primi, sgravando i secondi da una mole di lavoro che nell'attuale assetto amministrativo questi non potrebbero svolgere.

Il laboratorio presso l'ufficio centrale metrico, a norma del vigente regolamento della legge n. 46 (articolo 81), già svolge analisi in contestazione con quelle dei laboratori degli uffici provinciali metrici, quindi la norma introdotta al punto 2, articolo 23-bis, disegno di legge n. 1941, sarebbe una ripetizione.

Faccio presente, inoltre, che sono già abilitati tre laboratori di analisi sui metalli preziosi presso le camere di commercio, e precisamente a Roma, Vicenza e Arezzo. Risulta che alcuni laboratori di merceologia, operanti presso le camere di commercio di altre provincie, sarebbero interessati ad attivare laboratori di saggio dei metalli preziosi ma, fino ad oggi, questi non hanno presentato alcuna domanda di abilitazione a norma dell'articolo 30 della legge n. 46 del 1968. Quelli già operanti sono nelle zone dove esiste la maggior produzione orafa-argentera italiana. L'istituto di gemmologia di Milano, che funziona al di fuori della camera di commercio di questa provincia, opera indagini sulle pietre preziose e rilascia

certificazioni. La gemmologia esula dalla legge n. 46 del 1968.

Conclusivamente il Governo esprime parere contrario alla proposta del relatore, facendo presente nel contempo che sul disegno di legge erano state a suo tempo sentite dal ministro tutte le associazioni di categoria interessate e l'organismo intercamerale competente che avevano espresso piena adesione allo stesso.

BENITO MARIO BORTOLAMI, Relatore. Signor presidente, avrei bisogno di un tempo adeguato per valutare le dichiarazioni del Governo. Desidero solo a precisare che il riferimento al provvedimento all'esame del Senato riguardava solo una questione di opportunità, ma non avevo espresso alcuna valutazione sul merito, anche perché sono comunque contrario ad abilitare altri ad assumere funzioni di polizia giudiziaria.

PRESIDENTE. Se non vi sono obiezioni, il seguito della discussione è rinviato ad altra seduta.

(Così rimane stabilito).

Discussione della proposta di legge senatori Aliverti ed altri: Istituzione di elenchi di professionisti abilitati alla effettuazione di servizi di omologazione e di verifiche periodiche a fini di sicurezza di apparecchi, macchine, impianti e attrezzature (Approvata dalla X Commissione permanente del Senato) (4715).

PRESIDENTE. L'ordine del giorno reca la discussione della proposta di legge di iniziativa dei senatori Aliverti, Golfari, Vettori, Amabile, Cappelli, Citaristi, Cuminetti, D'Amelio, Fontana Elio, Fontana Walter, Perugini e Bausi: « Istituzione di elenchi di professionisti abilitati alla effettuazione di servizi di omologazione e di verifiche periodiche — a fini di sicurezza — di apparecchi, macchine, impianti e attrezzature », già approvata dalla X Commissione permanente del Senato nella seduta pomeridiana del 29 marzo 1990.

L'onorevole Bortolami ha facoltà di svolgere la relazione.

BENITO MARIO BORTOLAMI, Relatore. Signor presidente, onorevoli colleghi, la proposta di legge n. 4715, approvata dalla X Commissione permanente del Senato il 29 marzo 1990, d'iniziativa dei senatori Aliverti, Golfari ed altri, ritengo si ponga con puntualità ed opportunità nella complessa e motivata risposta che il legislatore deve dare in materia di sicurezza di impianti, attrezzature e macchine, ai fini della incolumità pubblica.

Le nuove competenze decentrate sui controlli operate con la legge n. 791 del 1977, con la legge n. 833 del 1978 e con l'attribuzione all'ISPELS dei controlli omologativi (decreto legge n. 597 del 1982) hanno organizzato la intelaiatura possibile della rete di controllo, ma i risultati non sono stati adeguati, sia perché sono accresciute notevolmente le richieste di controllo ed omologazione, sia perché gli organici dei rispettivi enti non sono stati opportunamente rivisti e potenziati alla luce delle nuove esigenze.

In questo quadro la risposta dello Stato non è né puntuale né garante ed il disegno di legge in oggetto pone il problema in termini lucidi, risolvendolo temporaneamente con il ricorso alla collaborazione dei liberi professionisti.

Una strada già aperta dal legislatore con la legge n. 818 del 1984 relativa alla carenza di organico del Corpo dei vigili del fuoco, che ha dato la possibilità di adire a convenzioni con professionisti, è stata seguita anche con la legge 46 del 5 marzo 1990, che all'articolo 14 prevede appunto l'apporto di professionisti per le verifiche sugli impianti tecnici.

Se fossero operanti i criteri indicati dalla commissione prevista dall'articolo 17 della legge n. 400 del 1988 si potrebbe dire che tale materia sarebbe oggetto di un modello di delegiferazione e non sarà improbabile tale ipotesi nella imminenza del confronto europeo anche su tale importante tema.

Per tornare alla ipotesi della proposta di legge n. 4715 vi è da dire che le norme

previste sono, a mio avviso, corrispondenti agli obiettivi preposti. Mi limiterò pertanto a sollevare solo due questioni.

La prima riguarda l'articolo 4 e precisamente la composizione della commissione di abilitazione: se la legge si rivolge all'opera di professionisti quali gli ingegneri ed i periti industriali non vedo perché non debba esserci una rappresentanza anche di periti nella commissione, oltre che dei previsti ingegneri. È una questione di equità e non di valutazione professionale.

La seconda questione, più complessa, riguarda il comma 3 dell'articolo 3 che andrebbe meglio precisato nei contenuti. È ovvio che se gli enti dello Stato non possono garantirsi l'esclusiva dei controlli e delle omologazioni, diventa improponibile ricorrere a funzionari o dirigenti dello Stato mettendoli addirittura su un piano di privilegio rispetto ai liberi professionisti, senza entrare nel merito delle esperienze acquisite sul piano squisitamente professionale richieste giustamente dalla proposta di legge in discussione.

A meno che non si intenda la norma pertinente solo per i professionisti che abbiano cessato comunque un rapporto di dipendenza con lo Stato e siano quindi nella posizione di liberi professionisti con esperienza di servizio negli enti indicati dal comma 3, punti *a)*, *b)*, *c)*, *d)*, *e)*, *f)*.

Anche in questo caso, comunque, non vedrei la opportunità di una verifica sul piano della professionalità acquisita che, nella fattispecie dell'articolo 3, comma 2, risulta dalla sommatoria delle tre condizioni, cioè iscrizione all'albo professionale da almeno 10 anni, attività professionale svolta in campo specifico per almeno due anni e abilitazione allo svolgimento della attività di omologazione.

Semmai si potrebbe convenire che il comma 3 dell'articolo 3 potrebbe equivalersi quanto meno al punto *b)* del comma 2, dello stesso articolo.

Una questione aggiuntiva riguarda infine il contenuto dell'articolo 8. Mi permetterei di suggerire, prima della decisione definitiva dell'ISPELS sulla sospensione o cancellazione dagli elenchi di

professionisti che si trovassero nelle condizioni previste dalla norma, di acquisire da parte dell'ISPELS almeno il parere consultivo degli ordini di appartenenza dell'interessato al provvedimento punitivo. Il problema è quello di « bruciare » professionalmente un libero professionista; per evitare contenziosi costosi la soluzione proposta darebbe maggiore valenza inequivocabile all'ISPELS o aprirebbe quanto meno la eventuale possibilità di una verifica di livello amministrativo e non immediatamente giudiziario.

Esprimo, sul disegno di legge, un parere sostanzialmente positivo, con la riserva delle riflessioni che mi sono permesso indicare all'attenzione dei colleghi.

PRESIDENTE. Il seguito della discussione è rinviato ad altra seduta.

Seguito della discussione delle proposte di legge senatori Aliverti ed altri: Modifica dell'articolo 8 della legge 19 marzo 1980, n. 80, sulla disciplina delle vendite straordinarie di liquidazione (Approvata dalle X Commissione permanente del Senato) (4929); Farace ed altri: Modifiche alla legge 19 marzo 1980, n. 80, recante disciplina delle vendite straordinarie e di liquidazione (3890); Farace e Sangalli: Modifica degli articoli 7 e 8 della legge 19 marzo 1980, n. 80, concernenti le vendite di fine stagione e le vendite promozionali (4938).

PRESIDENTE. L'ordine del giorno reca il seguito della discussione abbinata delle proposte di legge di iniziativa dei senatori Aliverti ed altri: « Modifica dell'articolo 8 della legge 19 marzo 1980, n. 80, sulla disciplina delle vendite straordinarie di liquidazione », già approvata dalla X Commissione permanente del Senato nella seduta pomeridiana del 27 giugno 1990; e dei deputati Farace ed altri: « Modifiche alla legge 19 marzo 1980, n. 80, recante disciplina delle vendite straordinarie e di liquidazione »; Farace e Sangalli: « Modifica degli arti-

coli 7 e 8 della legge 19 marzo 1980, n. 80, concernenti le vendite di fine stagione e le vendite promozionali ».

Comunico che le Commissioni giustizia e lavoro pubblico e privato hanno adottato, rispettivamente, nelle sedute del 24 gennaio e del 15 gennaio, la decisione che nulla osta all'ulteriore *iter* dei progetti di legge.

Comunico, inoltre, che la Commissione affari costituzionali ha espresso, nella seduta del 15 febbraio, parere favorevole sul testo unificato con la seguente osservazione: « valuti la Commissione di merito l'opportunità di prevedere all'articolo 1, secondo capoverso, e all'articolo 2, primo e terzo capoverso, che la ditta interessata sia tenuta ad apporre dei cartelli, anche all'interno del punto vendita, indicandola data di inizio della vendita e la sua durata, almeno cinque giorni prima ».

NICOLAMARIA SANESE, Relatore. Vorrei ribadire l'interesse dei provvedimenti oggi in esame, attraverso i quali si cerca di istituire una distinzione più netta tra saldi e vendite promozionali, con particolare riferimento al settore dell'abbigliamento, fissando due periodi dell'anno in cui i saldi possono essere effettuati. Si tratta di termini rigidi al di fuori dei quali i saldi non possono avvenire e rispetto ai quali le vendite promozionali possono essere promosse, limitatamente ai generi di abbigliamento, unicamente fino a 40 giorni prima e dopo. Si rende in tal modo un servizio ai consumatori ed agli esercenti seri.

Faccio presente al collega Grassi che la proposta di articolazione di tali periodi, limitatamente alle aree turistiche, se pure può rispondere ad una reale esigenza del consumatore, si presta tuttavia ad alcune difficoltà poiché provocherebbe un incentivo a forme surrettizie, con la trasmigrazione di consumatori da un comune all'altro.

Ciò può essere evitato concentrando i saldi in due periodi dell'anno, durante i quali l'esercente potrà mettere sul mercato capi non più richiesti, fuori moda. Invito pertanto l'onorevole Grassi a non

formalizzare la sua proposta in un emendamento, auspicando un'approvazione del testo così come ci è stato trasmesso dal Senato.

GUGLIELMO CASTAGNETTI, *Sottosegretario di Stato per l'industria, il commercio e l'artigianato*. Con riferimento all'articolo 7, comma 1, il Governo ritiene che la fissazione di periodi identici per tutto il territorio nazionale rappresenti una contraddizione logica che occorrerebbe superare. La fine della stagione, proprio in quanto tale, è identificabile in tempi diversi sul territorio nazionale; i termini, pertanto, dovrebbero essere uguali per tutti con date di partenza e di conclusione non necessariamente identiche.

NICOLAMARIA SANESE, *Relatore*. Comprendo le considerazioni del Governo, ma il senso della mia proposta era quello di bloccare e limitare il periodo dei saldi, limitatamente ai generi di abbigliamento; sono questi, infatti, che si prestano più facilmente a forme di vendite promozionali surrettizie, traendo in inganno il consumatore, il quale deve invece sapere che la merce in saldo è formata da capi di cui il commerciante si vuole disfare ad un buon prezzo. La vendita promozionale è una cosa ben diversa; si può riferire ad un prodotto nuovo come articolo, modello o colore. La mia intenzione è proprio quello di distinguere tra saldi e vendite promozionali.

Ho avuto anch'io lo stesso dubbio espresso dall'onorevole Castagnetti in merito all'opportunità di fissare un periodo certo per la stagione invernale e per quella estiva, ma ciò eviterà la necessità, da parte dell'esercente, di comunicare alla camera di commercio il periodo in cui intende svolgere i saldi in quanto i consumatori sapranno che, in tutto il paese, questi avverranno tra il 7 gennaio e il 7 marzo per il periodo invernale e fra il 10 luglio e il 10 settembre per quello estivo.

L'esercente potrà decidere di porre in vendita merce in saldo per un periodo inferiore ma, al di fuori dei termini

stabiliti si tratterà di una vendita promozionale. La proposta del Governo rende più elastico il periodo, ma ciò rimetterebbe in moto il meccanismo che si intende evitare, con tutta una serie di procedure che sarebbe necessario, di volta in volta, attivare.

Comprendo che tale impostazione possa apparire rigida, ma creerebbe un sistema analogo a quello anglosassone; sono famose le liquidazioni di quei paesi proprio perché sono standardizzate e pongono il consumatore nell'ottica del risparmio proprio in previsione di esse.

Con tale provvedimento, ripeto, ci poniamo al riparo di eventuali forme miste e surrettizie di vendite promozionali; ribadisco inoltre che la proposta del Governo implicherebbe ancora il ricorso alla camera di commercio per ogni provincia, dando luogo ad uno scenario da « Arlecchino » che non favorisce il consumatore.

GUGLIELMO CASTAGNETTI, *Sottosegretario di Stato per l'industria, il commercio e l'artigianato*. Comprendo le ragioni del relatore e le condivido, credo però che sarebbe opportuna una pausa per approfondire le questioni sollevate e cercare una soluzione diversa per raggiungere lo stesso scopo. Stabilire una data fissa per l'intero paese, per esempio al 10 settembre come suggerito dal relatore, penalizzerebbe alcune località turistiche le quali potrebbero effettuare i saldi nel mese di ottobre per via della stagione estiva più lunga.

PRESIDENTE. Vorrei conoscere l'opinione del relatore in merito alle osservazioni contenute nel parere della Commissione affari costituzionali relativamente alla necessità di determinare un rapporto più diretto tra esercenti e consumatori. Mi sembra, infatti, che in quest'ottica si potrebbe recepire l'invito ad introdurre l'obbligo per i negozianti di esporre un cartello che indichi la data d'inizio dell'attività di saldo.

NICOLAMARIA SANESE, *Relatore*. La rigida fissazione della data da me suggerita

mira a mettere i cittadini di tutta l'Italia in condizione di sapere con certezza in quale periodo avranno luogo i saldi.

Il preavviso della data d'inizio dei saldi, invece, comporterebbe come effetto indiretto una forte penalizzazione dell'attività del negozio nei giorni immediatamente precedenti. Si tratta di un punto assai critico e questo spiega perché la Commissione affari costituzionali nel suo parere abbia inserito questo suggerimento come osservazione e non come condizione.

PRESIDENTE. Anche senza precisare la data di inizio, comunque, sarebbe opportuno che all'interno del negozio fosse esposto in evidenza un cartello che informi l'acquirente del fatto che si trova in periodo di saldi, naturalmente nell'ambito del più ampio arco di tempo fissato dalla legge.

NICOLAMARIA SANESE, Relatore. Approfondendo della pausa di approfondimento chiesta dal Governo, mi farò carico anche delle sollecitazioni del presidente e della Commissione affari costituzionali.

PRESIDENTE. Se non vi sono obiezioni, il seguito della discussione è rinviato ad altra seduta.

(Così rimane stabilito).

**PRESIDENZA DEL VICEPRESIDENTE
FILIPPO FIANDROTTI**

Discussione della proposta di legge senatori Aliverti ed altri: Disposizioni per il rifinanziamento degli interventi in campo economico (Approvata dalla X Commissione permanente del Senato) (5378).

PRESIDENTE. L'ordine del giorno reca la discussione della proposta di legge di iniziativa dei senatori Aliverti, Mancia, Vettori, Gianotti, Fogu, Fontana Elio e Dipaola: « Disposizioni per il rifinanziamento degli interventi in campo economico », già approvata dalla X Commis-

sione permanente del Senato nella seduta pomeridiana del 20 dicembre 1990.

L'onorevole Sanese ha facoltà di svolgere la relazione.

NICOLAMARIA SANESE, Relatore. Il provvedimento al nostro esame risulta da uno stralcio operato dal Senato di alcune parti di un provvedimento più generale di contenuto analogo alla proposta di legge n. 4555 di cui la nostra Commissione ha già iniziato l'esame.

L'articolo 1 recupera 100 miliardi accantonati nei fondi globali della legge finanziaria per il 1990 a favore del Fondo nazionale per l'artigianato e inserisce gli incrementi annuali nella legge finanziaria, rendendo superfluo un apposito strumento. L'articolo 2 recupera 50 miliardi in favore della legge n. 517 sul credito agevolato al commercio. L'articolo 3 recupera 62 miliardi e 300 milioni a favore della società promotrice di centri commerciali all'ingrosso; l'articolo 4, infine, recupera 5 miliardi a favore dei consorzi per l'esportazione. L'articolo 5, infine, stabilisce la copertura finanziaria per tutte queste voci.

Il Governo, poi, attraverso un suo emendamento, ha introdotto l'articolo 6 che provvede al rifinanziamento con 150 miliardi, della legge n. 808 del 1985 concernente l'industria aeronautica.

Nell'auspicare una sollecita approvazione del provvedimento, invito i colleghi a riprendere al più presto l'esame in sede referente della proposta di legge n. 4555, depurata dalle voci già risolte dal provvedimento al nostro esame, al fine di rimodulare l'utilizzo degli stanziamenti dei fondi globali in essa previsti per il triennio 1991-1993.

GUGLIELMO CASTAGNETTI, Sottosegretario di Stato per l'industria, il commercio e l'artigianato. Il Governo si riserva di intervenire in sede di replica.

PRESIDENTE. Dichiaro aperta la discussione sulle linee generali.

RENATO DONAZZON. Condividiamo l'invito del relatore ad una sollecita approvazione del provvedimento.

UGO MARTINAT. Pur concordando in linea di principio con l'impostazione del relatore, il mio gruppo nutre forti riserve in merito agli ulteriori finanziamenti ai centri commerciali all'ingrosso previsti dall'articolo 3. Preannunciamo quindi, la presentazione di un emendamento soppressivo.

ONELIO PRANDINI. Vorrei capire meglio l'esatta destinazione dei finanziamenti previsti dall'articolo 3: poiché ci si richiama alla legge n. 41, vorrei maggiori assicurazioni che siano destinati esclusivamente ai centri all'ingrosso e non anche ai mercati agroalimentari.

GUGLIELMO CELLINI. Concordo con la richiesta di approvare in tempi brevi la proposta di legge al nostro esame.

PRESIDENTE. Nessun altro chiedendo di parlare, dichiaro chiusa la discussione sulle linee generali.

NICOLAMARIA SANESE, *Relatore*. Desidero precisare che i finanziamenti previsti dall'articolo 3 riguardano in modo esclusivo le società promotrici di centri commerciali all'ingrosso e non sono destinati al finanziamento dei mercati agroalimentari.

PRESIDENTE. Ai fini del proseguimento della discussione, è necessario acquisire i prescritti pareri: rinvio pertanto il seguito della discussione ad altra seduta.

La seduta termina alle 19,30.

IL CONSIGLIERE CAPO DEL SERVIZIO
STENOGRAFIA DELLE COMMISSIONI
ED ORGANI COLLEGIALI

DOTT. LUCIANA PELLEGRINI CAVE BONDI

IL CONSIGLIERE CAPO DEL SERVIZIO
DELLE COMMISSIONI PARLAMENTARI

DOTT. PAOLO DE STEFANO

*Licenziato per la composizione e la stampa
dal Servizio Stenografia delle Commissioni
ed Organi Collegiali il 18 marzo 1991.*

STABILIMENTI TIPOGRAFICI CARLO COLOMBO